

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEGLI STUDENTI IL CUI NUCLEO FAMILIARE RISIEDA ALL'ESTERO E HA PERCEPITO REDDITI E/O È PROPRIETARIO DI PATRIMONI ALL'ESTERO

(Art. 21, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del "Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020")

ESTRATTO

4. «*omissis*» La certificazione di cui al precedente comma 3. dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i documenti sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (ufficio legalizzazioni presso l'Ambasciata o Consolato Generale), oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali (apposizione dell'Apostille sui documenti rilasciati dalla autorità estera, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja/1961 tra le Nazioni aderenti).
5. Nel caso in cui lo studente arrivi in Italia con i soli documenti in lingua originale, non tradotti o legalizzati dall'autorità diplomatica italiana nel suo paese d'origine dovrà:
 - a. vidimare e tradurre i documenti relativi ai redditi presso la sua Ambasciata o Consolato Generale sul territorio italiano;
 - b. legalizzare i documenti presso una prefettura.
6. Nel caso di studenti provenienti da **Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione** attestata dalla locale Ambasciata Italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalla Prefettura competente per territorio.
7. Nel caso di **studenti provenienti da Paesi in cui non ci siano rappresentanze diplomatiche italiane** e siano presenti comunque difficoltà a procurarsi la documentazione di cui al precedente comma 3 (es. ambasciate o sedi consolari italiane in paesi limitrofi in cui ci siano conflitti, calamità naturali) sarà accettata quella eventualmente già in possesso dello studente, se conforme ai requisiti di legge, oppure quella rilasciata dalle Agenzie Internazionali dell'ONU o da ONG riconosciute.
8. Nel caso di studenti provenienti da **Paesi a basso sviluppo umano**, sulla base dell'elenco di cui all'apposito decreto del MIUR per l'anno accademico 2019/2020*, dovrà essere inviata apposita certificazione di non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza. Per gli studenti iscritti nel Paese di provenienza ad una università collegata con accordi o convenzioni con l'ateneo o istituto universitario di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.
9. Lo studente **apolide o rifugiato** deve inviare idonea documentazione attestante tali condizioni rilasciata rispettivamente dal Tribunale Civile, per gli studenti apolidi, e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici. Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica degli stessi si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni eventualmente detenuti in Italia.
10. Non saranno in alcun modo accettate dichiarazioni in forma di **autocertificazione o affidavit** redatte da autorità diplomatiche estere sul territorio italiano e rilasciate sulla base di semplici dichiarazioni dello studente.

*Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 11 giugno 2019 "Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2019/2020" (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2019);